

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 29 APRILE 1970

(45^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione:

« Abolizione del diritto per i servizi amministrativi istituito con legge 15 giugno 1950, n. 330, e del diritto di statistica previsto dalle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 » (745):

PRESIDENTE	Pag. 598, 599, 600, 601
BORGHI, sottosegretario di Stato per le finanze	599, 600
DE LUCA, relatore	598, 599, 601
FORTUNATI	599, 600, 601
MACCARRONE Antonino	598, 599, 601
ZUGNO	599, 600, 601

Rinvio del seguito della discussione:

« Erogazione del premio per l'incremento del rendimento industriale al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (1041):

PRESIDENTE	598
----------------------	-----

« Autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle Amministrazioni finanziarie » (1103):

PRESIDENTE	Pag. 598
----------------------	----------

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Albertini, Andò, Antonini, Banfi, Belotti, Biaggi, Corrias Efsio, De Luca, Fada, Formica, Fortunati, Franzza, Li Vigni, Maccarrone Antonino, Martinelli, Parri, Pirastu, Pozzar, Segnana, Soliano, Stefanelli, Valsecchi Athos, Zugno.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento il senatore Bosso è sostituito dal senatore Balbo.

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Borghi.

SOLIANO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge: « Autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle amministrazioni finanziarie » (1103)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle amministrazione finanziarie ».

Debbo informare la Commissione che il sottosegretario Picardi ha chiesto un rinvio della discussione del disegno di legge fino all'entrante settimana, allo scopo di approfondire meglio la materia contenuta nei diversi emendamenti presentati.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla seduta che terremo nella mattinata di martedì 5 maggio.

(Così rimane stabilito).

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge: « Erogazione del premio per l'incremento del rendimento industriale al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (1041)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Erogazione del premio per l'incremento del rendimento industriale al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ».

I colleghi ricorderanno che nella scorsa seduta si è lungamente discusso su questo disegno di legge. Lo stesso relatore ha annunciato alcuni emendamenti per i quali gli è parso necessario ricercare un'intesa con il Governo. In questo momento il relatore, senatore Pozzar, che è vice presidente della Commissione lavoro e previdenza sociale, si trova in quella Commissione per riferire su altro disegno di legge di competenza della stessa.

Quindi, mi spiace che i nostri lavori relativi a questo disegno di legge non possano proseguire, e, se non si fanno osservazioni,

il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Abolizione del diritto per i servizi amministrativi istituito con legge 15 giugno 1950, n. 330, e del diritto di statistica previsto dalle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 725 » (745)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Abolizione del diritto per i servizi amministrativi istituito con legge 15 giugno 1950, n. 330, e del diritto di statistica previsto dalle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723.

Ricordo alla Commissione che nella seduta del 29 ottobre 1969 venne sospesa la discussione del disegno di legge perchè il Governo, d'accordo con il relatore, aveva chiesto un breve rinvio, allo scopo di approfondire un certo aspetto del provvedimento.

D E L U C A , *relatore*. Poichè il Governo ha sciolto la riserva, con il consenso del Presidente noi potremmo passare alla lettura degli articoli, poichè la discussione generale era già stata ultimata.

M A C C A R R O N E . Non vorrei che, abolendo questi diritti che vanno in parte a favore del personale, noi dovessimo poi fare una legge per compensarlo di quanto ha perduto.

D E L U C A , *relatore*. Onorevole presidente, io ho già riferito su questo disegno di legge. Sostanzialmente si tratta di adempimenti che noi siamo tenuti a compiere per il fatto che apparteniamo alla Comunità economica europea. Si tratta dell'abolizione del diritto per i servizi amministrativi istituito con legge 15 giugno 1950, n. 330, e del diritto

di statistica previsto dalle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723. Queste abolizioni hanno decorrenza diversa. Ci fermammo brevemente sull'aspetto della copertura perchè ci sembrava che quella indicata nel disegno di legge non fosse completamente soddisfacente. Io conclusi proponendo alla Commissione l'approvazione del disegno di legge, anche perchè noi siamo in ritardo negli adempimenti e abbiamo avuto altresì dei richiami da parte degli organi competenti della Comunità economica europea.

Io non credo di dover aggiungere altro, anche perchè, in questo momento, non ho a portata di mano i dati relativi all'ammontare di questi diritti particolari di cui proponiamo l'abolizione, ma che ho già indicato alla Commissione. Se si vorrà tornare a discutere e ad approfondire l'argomento io lo farò, ma in questo momento ritengo opportuno concludere proponendo l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Debbo precisare che il relatore aveva riferito nella seduta del 29 ottobre 1969, ma il Sottosegretario per le finanze aveva chiesto un breve rinvio in quanto il Ministero del tesoro era chiamato a dare alcune informazioni relative a un emendamento. Oggi il Governo ha sciolto la riserva ed ha fatto presente al relatore che è favorevole all'approvazione del disegno di legge. Non mi risulta che siano stati presentati emendamenti.

B O R G H I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Per quanto riguarda la data, il Governo è d'accordo con il relatore.

P R E S I D E N T E . Essendo il Governo d'accordo, possiamo passare all'esame degli articoli.

F O R T U N A T I . Io desidero sapere come avviene adesso la rilevazione statistica: non vorrei che tali servizi saltassero per aria.

P R E S I D E N T E . Non è abolito il servizio, è abolito il diritto.

F O R T U N A T I . Ma il servizio è fatto da tutti coloro che riscuotono il diritto.

P R E S I D E N T E . Adesso è a carico dello Stato. Insomma, mi sembra abbia ragione il senatore Maccarrone quando dice che si abolisce un diritto casuale.

F O R T U N A T I . Avete tanto discusso dei servizi statistici, ma poi, a un certo momento, ci si accorge che questi servizi non vanno.

M A C C A R R O N E . Si era parlato di dare a forfait trenta ore di lavoro straordinario.

F O R T U N A T I . Il servizio statistico non ha funzionari propri. Questo servizio viene espletato da funzionari addetti alle dogane.

Z U G N O . Che rimangono tutti.

F O R T U N A T I . La merce in entrata veniva registrata e tutti pagavano il diritto; ora, se il diritto non viene più registrato, la rilevazione come viene fatta? A me non interessa che il diritto di statistica si paghi o non si paghi; desidero sapere se l'organizzazione del servizio era connessa al prelievo del diritto.

D E L U C A , *relatore*. Io ritengo di no.

F O R T U N A T I . Se c'è il libero transito, per rilevare la merce cosa si fa?

P R E S I D E N T E . Senatore Fortunati, la legge 15 giugno 1950, n. 330, aboliva il diritto di licenza sulle merci importate dall'estero e ne istituiva un altro, a favore dell'Erario, per i servizi amministrativi. Con questo provvedimento si abolisce il diritto a favore dell'Erario, ma non si abolisce in nessuna maniera il servizio di rilevazione statistica.

F O R T U N A T I . Non mi sono spiegato: noi abbiamo delle organizzazioni dei servizi statistici che sono necessariamente legate a operazioni amministrative. Adesso

non ricordo esattamente, ma ho l'impressione che la rilevazione del commercio con l'estero sia legata a tali operazioni. Se le merci non sono sottoposte ad alcuna operazione amministrativa, io domando come avviene la rilevazione statistica delle entrate ed uscite delle merci.

ZUGNO. Io credo che il senatore Fortunati, facendo questi rilievi, abbia letto anche il provvedimento abbastanza bene. Ora, il provvedimento si riferisce alla situazione attuale, la quale prevede questo servizio e prevede dei diritti che vengono pagati per questo servizio. Tra l'altro sa bene che, nonostante la libera circolazione delle merci, tutto viene controllato, perchè, indipendentemente dalla libera circolazione, ci sono particolari settori che possono essere esenti da prelievi, da diritti, eccetera, altri settori, invece, sottoposti e prelievi. Qui il problema riguarda soltanto l'abolizione del diritto amministrativo o del diritto di statistica. Erano anche, in parte, stabilite a favore del personale due indennità, ambedue a carico del bilancio dello Stato, per cui le norme a favore del personale rimangono in vigore, in quanto non vengono toccate. Quindi il servizio rimane integro da controlli di statistica, senza che venga modificato niente; il bilancio dello Stato continua la sua erogazione, però non ha più questa entrata corrispondente e quindi l'obbligo del pagamento rimane a carico dello Stato. Il servizio di statistica che esisteva in precedenza non è stato, con questo provvedimento, minimamente toccato.

FORTUNATI. Ma queste sono frasi. Un'operazione statistica si deve effettuare indipendentemente da un atto amministrativo; non si può compiere una rilevazione se non si è autorizzati a farlo. Prima c'era un atto amministrativo: se questo viene meno non è possibile alcuna rilevazione.

ZUGNO. All'articolo 1, per esempio, si legge che quando le merci importate dall'estero rispondono alle condizioni richieste dalle disposizioni relative alla non applicazione dei dazi, dei prelievi e delle tasse di ef-

fetto, non si fa luogo all'applicazione del diritto per i servizi amministrativi, il quale non era altro che un accessorio del diritto di prelievo e del dazio, applicati precedentemente.

FORTUNATI. Oggi non c'è una rilevazione statistica del commercio con l'estero. Abbiamo semplicemente una rilevazione legata o a un atto doganale o amministrativo; venendo meno l'atto amministrativo viene meno la rilevazione statistica.

ZUGNO. Ogni importazione ha una sua bolletta di trasporto che viene consegnata alla dogana. La dogana verifica se la merce rientra o no nell'esenzione, in modo che il controllo della quantità e della qualità venga fatto. Quindi il servizio rimane integro.

BORGHI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. La rilevazione rimane.

FORTUNATI. Provi ad abolire la denuncia delle nascite, e poi vediamo se se ne può fare la rilevazione.

PRESIDENTE. L'Istituto centrale di statistica opera in virtù della legge istitutiva 9 luglio 1926, n. 1162 e del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, che ne ha riordinato i servizi, e le sue statistiche sono sempre eseguite o per legge o con l'autorizzazione del Presidente del Consiglio, tanto per quelle predisposte nell'interesse della Pubblica amministrazione che per quelle richieste da enti, anche privati. Bisogna tener presente che l'Istituto è posto alla diretta dipendenza del Presidente del Consiglio dei ministri.

FORTUNATI. Non mi sono spiegato. Ci sono delle rilevazioni che, come tali, non danno luogo ad alcun atto amministrativo.

PRESIDENTE. Tutti gli scambi commerciali sono oggetto di rilevazione statistica.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)45^a SEDUTA (29 aprile 1970)

F O R T U N A T I . Secondo me tutto il commercio con l'estero è legato a una rilevazione statistica di atti amministrativi perchè non esiste una legge che stabilisce l'obbligo della rilevazione statistica. Allora, da questo punto di vista, il meccanismo attuale della rilevazione statistica del commercio estero era legato a due atti amministrativi: il pagamento della dogana, perchè allora doveva essere denunciata la qualità e il valore della merce, oppure, in mancanza della dogana, un altro atto amministrativo che dava luogo alla rilevazione della quantità e del valore. Qui adesso abbiamo delle merci che, a quanto risulta, non sono soggette a nessun atto amministrativo perchè non pagano dogana o diritti di altro genere.

Z U G N O . È abolito il diritto nell'atto amministrativo.

M A C C A R R O N E . Può darsi che dal punto di vista del metodo l'ufficio statistico faccia la sua rilevazione, però nulla vieta che la possa fare trasferendo la sua indagine, invece che sulla riscossione del diritto, sulla dichiarazione della natura della merce che entra od esce ed è soggetta all'imposta o ha diritto al rimborso dell'imposta.

P R E S I D E N T E . Ho qui sott'occhio il trattato di Roma. Io sono stato membro del Parlamento europeo di cui ho presieduto la Commissione dei trasporti. Devo dire che l'articolo 10 del trattato che istituisce la Comunità economica Europea tratta della libera circolazione delle merci, stabilendone i principi e, al punto 2, affida alla Commissione di determinare i metodi di applicazione, avendo riguardo alle necessità di attenuare quanto più possibile le formalità imposte dal commercio. Ma la necessità della rilevazione statistica è ammessa, tanto è vero che fra gli argomenti che il personale delle dogane ha largamente utilizzato quando si parlava di smobilitazione delle dogane stesse, c'era questo: come farete a sapere che cosa entra, a mille fini, ai fini valutari, ai fini sanitari, ai fini della sicurezza, degli esplosivi, delle materie dannose eccetera? Dovrete, per forza di cose, rilevare i movimenti di ogni merce, pur ribadendosi in

sede comunitaria la necessità di attenuare quanto più possibile le formalità imposte per tali rilievi.

Ora queste formalità, a cui è legata la stessa facoltà di possibilità di rilevazione, non sono in gioco col disegno di legge che stiamo discutendo perchè la relazione dice chiaramente che la Comunità si è limitata a chiedere l'abolizione del diritto per i servizi amministrativi, ritenendo che tali diritti fossero tasse con effetto equivalente ai dazi, con riferimento all'articolo 13 del Trattato.

Ora, evidentemente, non è che noi incidiamo sui diritti dell'Istituto centrale di statistica e sui doveri dei dipendenti dello Stato, perchè io penso che il Ministero delle finanze non dia nessuna disposizione di chiudere gli occhi.

D E L U C A , *relatore*. Io penso che quello che ha dichiarato il Presidente possa fugare completamente gli eventuali dubbi che noi potevamo avere a seguito dell'intervento del senatore Fortunati. Ma io vorrei ricordare, dal momento che il Presidente l'ha chiesto, che noi aboliamo soltanto l'articolo 42 delle Disposizioni preliminari ai dazi doganali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, numero 723; viceversa gli articoli 35 e 37 rimangono in piedi e precisano che il proprietario delle merci che attraversano la linea doganale, in entrata o in uscita, è tenuto a dichiarare alla dogana, ai fini delle rilevazioni statistiche del commercio estero, la qualità e la quantità delle merci stesse.

F O R T U N A T I . Bastava che precisaste subito questo; vedete allora che c'è un atto amministrativo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È abolito il diritto per i servizi amministrativi sulle merci importate dall'estero,

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)45^a SEDUTA (29 aprile 1970)

istituito con legge 15 giugno 1950, n. 330, quando le merci stesse rispondano alle condizioni richieste dalle disposizioni relative alla non applicazione dei dazi, dei prelievi e delle tasse di effetto equivalente tra gli Stati membri delle Comunità europee istituite con i Trattati ratificati con leggi 25 giugno 1952, n. 766, e 14 ottobre 1957, n. 1203.

La disposizione del precedente comma si applica alle merci per le quali la relativa dichiarazione d'importazione è stata accettata successivamente al 30 giugno 1968.

(È approvato).

Art. 2.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge è altresì abolito il diritto di statistica previsto dagli articoli 42 e seguenti delle Disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, per l'importazione e per l'esportazione di merci che rispondono alle condizioni richieste dalle disposizioni relative alla non applicazione dei dazi, dei prelievi

e delle tasse di effetto equivalente tra gli Stati membri delle Comunità europee, istituite con i Trattati ratificati con leggi 25 giugno 1952, n. 766, e 14 ottobre 1957, numero 1203.

(È approvato).

Art. 3.

Per tutti i casi non contemplati negli articoli 1 e 2, il diritto per i servizi amministrativi e il diritto di statistica sono aboliti a decorrere dalla data del 1° gennaio 1971.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12.

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI